



Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

Art.1 – Definizioni.....	2
Art. 2 – Norme comuni	2
Art. 3 - Organi della Scuola	3
Art. 4 - Direzione della Scuola	3
Art. 5 - Consiglio della Scuola	4
Art. 6 - Corpo Docente	5
Art. 7 - Tutor e altre figure di riferimento	5
Art. 8 – Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei.....	6
Art. 9 - Ammissione.....	6
Art. 10 – Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale.....	7
Art. 11 - Contribuzione	7
Art. 12 – Copertura assicurativa rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e infortuni	7
Art. 13 – Impegno orario e frequenza.....	8
Art. 14 - Assenze per malattia	8
Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza, della maternità e paternità.....	9
Art. 16 - Assenze giustificate	9
Art. 17 - Assenze ingiustificate	10
Art. 18 - Recupero dei periodi di sospensione	10
Art. 19 – Dotazioni generali (mensa e camici).....	10
Art. 20 – Idoneità e tutela sulla salute e sicurezza degli specializzandi nel luogo di lavoro	10
Art. 21 – Trasferimento	10
Art. 22 - Rinuncia e decadenza - Risoluzione.....	11
Art. 23 - Fondo di funzionamento della Scuola	12
Art. 24 - Valore credito formativo e obbligo di frequenza	12
Art. 25 - Formazione nella rete formativa.....	12
Art. 26 - Formazione all'estero e fuori rete formativa	13
Art. 27 - Determinazione delle attività formative	13
Art. 28 - Formazione e attività assistenziale	14
Art. 29 - Libretto di formazione specialistica	14
Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo	15
Art. 31 - Esame di diploma	16
Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	16
Art. 33 - Attività compatibili	16
Art. 34 – Incompatibilità	17
Art. 35 – Frequenza congiunta a corsi di dottorato o master	17
Art. 36 – Norme disciplinari.....	18
Art. 37 – Rapporti con le strutture ospedaliere	18
Art. 38 – Disposizioni finali.....	18



Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

Medico in formazione specialistica: lo/a specializzando/a in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia.

Soggetto in formazione/specializzando/a: l'iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia in possesso di laurea in Medicina e chirurgia o titolo equipollente o di una laurea diversa da quella in Medicina e chirurgia o titolo equipollente.

Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal Medico in formazione specialistica con l'Università degli Studi di Brescia e la Regione Lombardia in base allo schema tipo previsto dal D.P.C.M. 6 luglio 2007.

Formazione specialistica: il complesso delle attività che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, all'attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Rete Formativa: l'insieme delle strutture (dipartimenti, unità operative assistenziali, servizi, sezioni, centri, laboratori, poliambulatori, ecc.) nelle quali si svolgono le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica, come individuate ai sensi dell'art. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 e che risultano in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dal DI 402/2017.

Art. 2 – Norme comuni

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, comprese le tipologie per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Ai sensi del DM 270/2004 le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono corsi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo e sono istituite su proposta di un Dipartimento cui afferiscono e gli iscritti assumono lo status di studenti universitari a tutti gli effetti.

3. La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard definiti dalle normative vigenti, individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica. La Scuola adotta le procedure di assicurazione della qualità attenendosi alla normativa vigente.

4. In conformità al D.I. 68/2015 e al D.I. 716/2016 e s.m.i, possono essere istituite Scuole di Specializzazione anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo di altre Università. Nell'accordo interuniversitario è indicata la sede di attivazione della Scuola, che assume il ruolo di sede amministrativa. In esso sono inoltre regolati gli aspetti istituzionali e funzionali relativi a tali Scuole.

5. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti dell'area sanitaria e rilasciano il titolo di Specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del D.I. 68/2015 e del D.I. 716/2016 e s.m.i.



6. Per i fini di cui all'art. 43 del D.Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita e attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.

7. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.I. 68/2015 e del D.I. 716/2016, in conformità a quanto disposto dal citato art. 43 del D. Lgs n. 368/99.

8. Per le Scuole di Specializzazione regolate da un concorso nazionale di ammissione, l'inizio delle attività didattico-formative è stabilito con Decreto Ministeriale.

9. Il presente Regolamento è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al D.P.C.M. del 6 luglio 2007 e s.m.i., ove previsto.

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

2. Per le Scuole di nuova istituzione, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5, assumono le funzioni dei precitati organi rispettivamente il Coordinatore del Comitato Ordinatore e il Comitato Ordinatore stesso.

Art. 4 - Direzione della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, dell'art. 4 del D.I. nr. 68/2015, dell'art.4 del D.I. 716/2016 e dell'art. 12 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, la Direzione della Scuola è affidata a un Professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio.

3. Il Direttore individua un referente per la qualità per ottemperare a quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica nazionale e regionale.

4. Il Direttore può designare un Vicedirettore tra i docenti che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicedirettore deve appartenere allo stesso SSD della tipologia della Scuola.

5. Il Direttore è eletto, con mandato triennale, tra i Professori che fanno parte del Consiglio della Scuola e che presentano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo; la carica può essere consecutivamente rinnovata una sola volta. Il ruolo di Direttore di Scuola di Specializzazione risulta incompatibile con la direzione di una seconda Scuola.

6. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola.

7. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei Professori di ruolo della Scuola di Specializzazione convoca una seduta straordinaria del Consiglio della Scuola, in data non antecedente a quindici e non successiva a trenta giorni dalla data della prima convocazione, per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio, indicando le norme che disciplinano le operazioni di voto.

8. Per quanto non qui specificato, si rimanda al "Regolamento di organizzazione dei Corsi di Studio" all'art. 5 e s.m.i. e, per quanto attiene ai principi generali, al "Regolamento Elettorale di Ateneo".

9. Il candidato eletto assume la carica all'inizio del nuovo accademico. Per i casi particolari, si rimanda al "Regolamento Didattico d'Ateneo".

10. Nel caso di Scuole di nuova istituzione è individuato, fra i Professori a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, un Coordinatore della Scuola, nominato con Decreto



Rettorale, su proposta del Dipartimento di afferenza, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Coordinatore rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio, costituito dai docenti nominati del primo e secondo anno di corso. Per l'espletamento delle procedure di nomina del Direttore della Scuola, il Direttore del dipartimento di afferenza della medesima, entro un mese dall'inizio del nuovo anno accademico, costituisce una Commissione elettorale che provvede, successivamente, all'elezione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto dai docenti della Scuola per tutti gli anni attivi, nominati per l'anno accademico in corso, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

2. Al Consiglio compete l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica e in particolare:

- a) la predisposizione dell'offerta formativa e del piano formativo annuale della Scuola distinti per coorte e la copertura dei relativi insegnamenti; le relative proposte sono trasmesse ai Dipartimenti interessati d'intesa con la Scuola di Ateneo, che ne verificano la sostenibilità, in termini di docenza, di strutture ed esigenze di coordinamento didattico;
- b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
- c) l'individuazione delle strutture da inserire nella rete formativa secondo gli standard e i requisiti definiti nel D.I. n. 402/2017;
- d) l'approvazione di eventuali richieste da parte del soggetto in formazione specialistica di periodi di frequenza presso strutture sanitarie italiane non comprese nella rete formativa o istituzioni estere, secondo le modalità descritte al successivo art. 26 del presente Regolamento;
- e) l'elezione del Direttore;
- f) la nomina della Commissione Didattica della Scuola, di cui definisce i compiti;
- g) la predisposizione del Regolamento Didattico della Scuola;
- h) la predisposizione di un sistema di gestione per la qualità, l'attuazione di azioni di riesame e di valutazione delle attività didattiche, la messa in atto di azioni di miglioramento continuo;
- i) l'approvazione del piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore.

3. Il Consiglio ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola. In caso di necessità e urgenza, le deliberazioni sono assunte dal Direttore, fatta salva la successiva ratifica nella prima seduta utile da parte del Consiglio. Sono escluse da tale possibilità le proposte di cui all'art. 27, comma 2 del presente Regolamento.

4. Il Consiglio detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

5. Il Consiglio definisce, all'inizio di ogni anno di corso, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale.

6. Il Consiglio può istituire Commissioni per favorire i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.



7. Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno due volte all'anno.

8. Nel caso di Scuola di nuova istituzione, per l'anno accademico di avvio e fino all'insediamento del Consiglio, è prevista la nomina di un Comitato Ordinatore, formato da un numero minimo di 3 componenti nominati dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore di cui all'art.3, comma 10, fra i docenti dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti e affini della Scuola stessa. A tale Comitato spettano tutte le funzioni programmatiche e di regolazione attribuite al Consiglio.

Art. 6 - Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari, da personale operante in strutture non universitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola, che abbia ottenuto incarichi di insegnamento e da esperti del settore scientifico-disciplinare pertinente per l'insegnamento erogato.

2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole ove non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. Come da D.I. 68/2015 art. 3, l'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture Sanitarie della rete formativa di ogni scuola.

4. Per le sole Scuole ricomprese nel D.I. 402/2017, ai fini dello svolgimento dell'attività di docenza, per i professori a contratto provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale è previsto il superamento di almeno uno dei parametri soglia per il ruolo di Professore Associato per l'SSD di riferimento. Tale requisito può essere adottato per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nonché per quello operante in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale. Tale parametro può non essere applicabile per l'affidamento di docenza di professore a contratto nelle Scuole per le quali è previsto un accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

5. I CFU complessivi di tutti gli insegnamenti di tutti gli anni attivi in ogni Scuola devono essere riservati per un minimo del 70% a docenti appartenenti all'Università degli Studi di Brescia (I e II fascia, Ricercatori). Il restante 30% può essere affidato a personale esterno, in ottemperanza a quanto ai commi precedenti, privilegiando i Dirigenti Medici appartenenti alle Strutture sanitarie della rete formativa di ogni Scuola. Possono essere affidati a personale esterno a pagamento sino a un massimo del 10% dei CFU totali su tutti gli anni di didattica frontale.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del "*Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento*", gli affidamenti a personale di ente convenzionato a titolo gratuito hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di tre anni.

Art. 7 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico formativa.

2. Si identificano due tipologie di attività tutoriale: tutor individuali o di percorso e tutor di attività o supervisor temporanei.

3. Il tutor individuale o di percorso è la figura che il Consiglio della Scuola o il Comitato Ordinatore identifica quale supervisore del percorso formativo del soggetto in formazione. Per ogni Scuola di Specializzazione il numero di soggetti in formazione specialistica per tutor di percorso non può essere



superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni. In caso di rotazione in strutture collegate o complementari, al soggetto in formazione può essere assegnato un tutor di percorso per ciascun periodo di rotazione. Egli coinciderà con il Responsabile della unità operativa/servizio di assegnazione ed è di norma un dirigente apicale dell'area specifica della scuola, individuato dal Consiglio o dal Comitato Ordinatore della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare. In caso di un numero di specializzandi superiore a tre, verranno nominati ulteriori tutor di percorso tra i Dirigenti della sede assegnataria, coordinati dal Responsabile di sede.

4. I tutor individuali o di percorso hanno il compito di favorire l'inserimento del soggetto in formazione nel gruppo di lavoro, verificarne la presenza, pianificarne le attività, valutarne i comportamenti e i risultati che dovranno essere documentati al fine di essere trasmessi alla Direzione della Scuola.

5. In particolare, sono compiti principali del tutor di percorso:

- a) cooperare con il Direttore della Scuola nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il soggetto in formazione;
- b) essere di riferimento al soggetto in formazione per tutte le attività cliniche e gli atti professionali, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- c) concorrere al processo di valutazione del soggetto in formazione;
- d) coordinare i tutor di attività;
- e) sottoscrivere/validare il complesso delle attività svolte dal soggetto in formazione e dallo stesso attestare sotto la propria responsabilità, con la periodicità stabilita dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola.

6. Il tutor di attività o supervisore temporaneo è quella figura professionale che affianca il soggetto in formazione nello svolgimento di singole attività non continuative. Viene designato tra i responsabili di attività assistenziali o legate ai servizi a cui il soggetto in formazione partecipa, compresi coloro che operano in strutture convenzionate della rete formativa non afferenti al SSN.

7. In particolare, sono compiti principali del tutor di attività o supervisore temporaneo:

- a) cooperare con i tutor di percorso nella realizzazione dei compiti formativi e didattici;
- b) confermare, se richiesto, l'attività svolta sotto la propria supervisione;
- c) adottare, su indicazione del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore, adeguati strumenti per la valutazione degli specializzandi e concorrere al processo di valutazione medesimo.

8. I responsabili delle unità operative o delle strutture collegate o complementari parte della rete formativa, hanno il compito di coordinare le attività dei tutor di attività locali.

Art. 8 – Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate in collaborazione con altri Atenei, sono regolate dagli accordi inter-universitari di cui all'art. 1, comma 4, che ne determinano l'organizzazione e ne disciplinano l'intera attività.

Art. 9 - Ammissione

1. L'ammissione al primo anno di corso dei medici è regolata in base alle disposizioni dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 368/1999 e s.m.i.

2. Ove previsto, il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato



dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Tale previsione non si applica alle Scuole per le quali è previsto un accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi per i contratti di formazione specialistica, laddove previsti, per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. Ove previsto, l'attribuzione dei contratti, in base alla graduatoria del concorso di ammissione, avviene nel rispetto del seguente ordine:

a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;

b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;

c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati seguendo il criterio della data del protocollo di ricezione della lettera d'intenti inviata dall'ente finanziatore.

Tale previsione non si applica alle Scuole per le quali è previsto un accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

5. L'ammissione al primo anno di corso dei possessori di un titolo diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è regolata in base alle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. 162/1982 e s.m.i.

Art. 10 – Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione.

Art. 11 - Contribuzione

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento dei contributi per ciascun anno di corso secondo gli importi e le modalità stabiliti dal "Regolamento tasse e contributi a carico degli studenti" dell'Università degli Studi di Brescia.

2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione è sospesa l'erogazione del trattamento economico, laddove previsto dal contratto.

3. Ai sensi del Regolamento Studenti, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono svolgere alcun atto di carriera né ottenere certificazioni.

Art. 12 – Copertura assicurativa rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e infortuni

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs 368/99, le Aziende Sanitarie comprese nella rete formativa presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro



terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

2. Il soggetto in formazione specialistica non medica è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 716/2016.

3. La scuola è tenuta a comunicare agli uffici competenti, per ogni soggetto in formazione specialistica, le variazioni di assegnazione nella rete formativa in modo da consentire la corretta attribuzione dell'onere assicurativo all'azienda sanitaria coinvolta.

4. In caso di attività formativa esterna alla rete formativa, in Italia o all'estero, laddove la struttura ospitante non si faccia carico dell'onere assicurativo, per la copertura prevista ai commi 1 e 2 è stipulata specifica polizza assicurativa da parte del soggetto in formazione specialistica.

5. È a carico dell'Università degli Studi di Brescia la copertura assicurativa per le attività specificamente didattico-formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie.

Art. 13 – Impegno orario e frequenza

1. Per le Scuole per le quali è previsto un contratto di formazione, l'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno secondo la normativa vigente in materia ed è comprensivo di tutte le attività richieste. Tale impegno orario non è applicabile nel caso di specializzandi iscritti alle Scuole per le quali è previsto un accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Le Scuole per le quali è previsto un contratto di formazione adottano idonei sistemi di controllo delle presenze (es. badge, registro cartaceo, ecc...).

3. In tutti i casi la frequenza alle attività formative (frontali e professionalizzanti) della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. Tali attività sono stabilite all'inizio di ogni anno di formazione per ogni singolo soggetto in formazione dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

4. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il soggetto in formazione è tenuto a esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

5. L'accertamento delle presenze è demandato alla Direzione dell'U.O. presso cui il medico in formazione specialistica svolge le attività formative.

6. Il controllo complessivo delle presenze e della frequenza alle attività formative, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione, è svolto dalla Direzione della Scuola.

Art. 14 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. Indipendentemente dalla durata della malattia o di prosecuzione di un precedente periodo di malattia, il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e gli uffici competenti dell'Amministrazione e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato può essere inviato o consegnato da altra persona a ciò delegata, secondo le modalità indicate dagli Uffici dell'Amministrazione.

3. I giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi debbono comunque essere interamente recuperati.



4. Il superamento del periodo di comporta (un anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto, ove previsto. Al fine del computo del periodo di comporta sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza, della maternità e paternità

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola, e al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di tutela necessarie per la salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti. La specializzanda, ai fini della comunicazione dello stato di gravidanza e dei successivi congedi, si attiene all'apposita procedura individuata dagli Uffici amministrativi competenti.

In relazione a quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia di tutela della salute, la Direzione della Scuola, in accordo con la sorveglianza sanitaria, provvede ad assegnare la specializzanda ad attività formative professionalizzanti compatibili allo stato di gravidanza.

2. Eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei sette mesi antecedenti la data prevista del parto non determinano la sospensione della formazione.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in merito alla tutela della gravidanza, si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal D.Lgs. 151/2001.

4. Il congedo per paternità è regolato dalle disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 151/2001, in quanto compatibili e dall'apposita procedura individuata dagli Uffici amministrativi competenti.

5. Ai sensi del D.Lgs 151/2001 in quanto compatibile, in caso di malattia del figlio:

a) di età inferiore a 3 anni, il soggetto in formazione, alternativamente all'altro genitore, può assentarsi per un periodo pari alla durata della malattia. I giorni di malattia superiori ai 40 giorni, determinano la sospensione della formazione e l'obbligo del loro recupero.

b) di età compresa fra i tre e gli otto anni, spettano al massimo 5 giorni di assenza all'anno da godere alternativamente all'altro genitore.

Il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e gli uffici competenti dell'Amministrazione e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN che abbia in cura il figlio.

Art. 16 - Assenze giustificate

1. Il soggetto in formazione specialistica può usufruire nell'anno di corso di trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali che non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, se previsto dal contratto di formazione, purché preventivamente autorizzati e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta al Direttore o Coordinatore della Scuola almeno sette giorni prima, utilizzando le procedure amministrative previste.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore o Coordinatore della Scuola che garantisce la loro coerenza con l'iter formativo del soggetto in formazione. I periodi per tali attività non incidono sui giorni di assenza di cui al comma 1.



Art. 17 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate possono comportare la risoluzione anticipata del contratto, ove previsto. Viene definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi, anche non consecutivi, nell'anno di corso.
2. Le assenze ingiustificate che non superino i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate, senza corrispettivo economico, se previsto, al termine dell'anno di corso, posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 18 - Recupero dei periodi di sospensione

1. Durante i periodi di sospensione della formazione per gravidanza e malattia, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
2. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione della formazione per gravidanza e malattia sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il soggetto in formazione, modificandone la data di fine del percorso formativo. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto, laddove previsto, al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
3. L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato (in termini di giorni, non di ore).

Art. 19 – Dotazioni generali (mensa e camici)

1. Per quanto riguarda le dotazioni generali (mensa, camici, ecc..) si rimanda alle convenzioni stipulate tra l'Università degli Studi di Brescia e le varie Aziende Ospedaliere, Enti pubblici e privati.

Art. 20 – Idoneità e tutela sulla salute e sicurezza degli specializzandi nel luogo di lavoro

1. Il soggetto in formazione, dopo l'immatricolazione, dovrà sottoporsi a visita medica preventiva a cura del Medico Competente di prima assegnazione, per il conseguimento del giudizio di idoneità alla mansione specifica, come da ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Eventuali altre strutture successivamente ospitanti possono prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio. I certificati di idoneità devono essere prodotti al Direttore o Coordinatore della Scuola non appena emessi.
2. Ai fini della radioprotezione si rimanda alla normativa nazionale e alle eventuali apposite convenzioni stipulate in materia.

Art. 21 – Trasferimento

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia ed è normato dal presente Regolamento e dai regolamenti delle singole Scuole.
2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita e motivata istanza alla Segreteria amministrativa competente, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:
 - a) documentazione a supporto della motivazione;



- b) parere positivo del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore dell'Università degli Studi di Brescia;
- c) nulla osta da parte del Consiglio o del Comitato Ordinatore della sede di destinazione;
- d) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.

3. Per trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia è necessario presentare apposita e motivata istanza alla Segreteria amministrativa competente, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico, corredata dei seguenti documenti:

- a) documentazione a supporto della motivazione;
- b) parere positivo del Consiglio o del Comitato Ordinatore della Scuola cui il soggetto risulta iscritto;
- c) certificato attestante le attività didattico-formative svolte.

4. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica delle potenzialità formative e alla valutazione da parte del Consiglio o del Comitato Ordinatore della Scuola.

5. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno. Una volta superato l'esame di ammissione all'anno successivo, la procedura di trasferimento non è più annullabile.

6. Il nulla osta relativo ai trasferimenti in partenza di soggetti in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere positivo dell'ente finanziatore.

7. Per le Scuole sottoposte alla procedura di accreditamento, in caso di richiesta di trasferimento da parte di specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione che non abbiano superato le procedure di accreditamento ai sensi del D.M. 402/2017, non viene richiesta ulteriore motivazione.

8. Il soggetto in formazione che intende trasferirsi presso altro Ateneo è tenuto a versare una tassa di trasferimento ai sensi del "Regolamento tasse e contributi a carico degli studenti" dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 22 - Rinuncia e decadenza - Risoluzione

1. Il soggetto in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore o al Coordinatore della Scuola e all'UOC Scuole di Specializzazione Uffici amministrativi competenti, indicando la data di cessazione dell'attività secondo le modalità stabilite dagli uffici amministrativi.

2. La rinuncia è irrevocabile e il soggetto in formazione non potrà, in avvenire, né far rivivere la carriera estinta né far valere l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

3. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo *status* di iscritto alla Scuola di Specializzazione:

- a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b) le prolungate assenze ingiustificate o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

4. Può essere inoltre causa di decadenza, l'accertata mancata frequenza alla fine di ogni anno di corso di una o più attività stabilite dall'art. 28 del presente Regolamento.

5. Per i lavoratori dipendenti ammessi su posti riservati, è causa di decadenza dall'iscrizione alla



Scuola di Specializzazione, oltre al verificarsi di una delle condizioni indicate al punto 3, anche il venir meno dello *status* che costituisce presupposto giuridico all'ammissione.

6. Il Direttore o il Coordinatore della Scuola sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria amministrativa competente del verificarsi di eventi di cui ai commi precedenti.

7. Per le Scuole per le quali non è previsto un contratto di formazione è causa di decadenza la condizione stabilita dal successivo art. 28, comma 6, del presente Regolamento.

Art. 23 - Fondo di funzionamento della Scuola

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola, annualmente assegnato dal Consiglio di Amministrazione al Dipartimento di afferenza della Scuola e da questo ripartito sulle Scuole di competenza, gravano le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte dagli specializzandi per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento della formazione;
- b) rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e pasti;
- c) spese per materiale di consumo inerente all'attività di servizio o di ricerca del soggetto in formazione.

2. Nel caso in cui il soggetto in formazione partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero, avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

3. Nel caso di specializzandi, che nell'ambito di accordi inter-universitari siano assegnati alle strutture assistenziali convenzionate con altro Ateneo, le spese relative alla mobilità a fini formativi autorizzate dal Direttore della Scuola e dal Consiglio, così come specificati al comma 1, resteranno a carico della sede amministrativa.

Art. 24 - Valore credito formativo e obbligo di frequenza

1. I crediti si suddividono in crediti didattici e crediti professionalizzanti. A ogni CFU didattico corrisponde un impegno-studente di 30 ore, di cui di norma non più di 8 ore di lezione frontale, e almeno 22 ore di studio individuale autonomo. A ogni CFU professionalizzante corrispondono 30 ore di formazione per studente. Ciò fatte salve diverse successive modifiche.

2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il soggetto in formazione deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica ritenuta necessaria per la sua completa e armonica formazione.

Art. 25 - Formazione nella rete formativa

1. La formazione del soggetto in formazione deve rispettare i profili di apprendimento e gli obiettivi formativi, così come delineati per la specifica classe e per la singola Scuola negli appositi decreti e nei regolamenti predisposti dalle Scuole e svolgersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore.

2. La formazione specialistica è svolta nella/e strutture di sede e nelle strutture della rete formativa (collegate e complementari) così come indicati nei Decreti Interministeriali nn. 68/2015, 402/2017 e 716/2016.

3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il soggetto in formazione è tenuto a



frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dagli organi di gestione delle Scuole.

4. Il periodo di frequenza nella stessa struttura facente parte della rete formativa, è definito dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore, fatte salve specifiche esigenze connesse alla tipologia della Scuola e disciplinate dal D.I. 68/2015 e s.m.i. e dal D.I. 716/2016.

5. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del soggetto in formazione all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione individuale.

Art. 26 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane e Università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del soggetto in formazione, previa approvazione da parte dell'organo di gestione della Scuola.

2. È consentita l'attività professionalizzante presso le singole strutture sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate e operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non incluse nella rete formativa, a condizione che esse si svolgano nel quadro di specifiche convenzioni e previa approvazione di idonei e adeguati progetti formativi individuali. Nel caso tali strutture risultino nella rete formativa di una Scuola di altro Ateneo, la convenzione individuale in deroga è subordinata alla verifica del potenziale formativo ancora disponibile presso la struttura medesima.

3. Il soggetto in formazione specialistica che intende frequentare dei periodi fuori rete formativa o all'estero deve presentare la domanda nei tempi e con le modalità indicate dagli Uffici amministrativi competenti.

4. La frequenza e le attività pratiche svolte dal soggetto in formazione durante i periodi fuori rete formativa e all'estero sono riconosciute sulla base di idonea documentazione rilasciata dal tutor o dalla struttura dove si è svolta tale formazione.

5. I periodi di formazione da svolgersi presso strutture estere o italiane al di fuori della rete formativa sono regolati da specifici accordi.

6. La durata massima della formazione fuori rete formativa è di diciotto mesi nell'intero corso di studi ed è comprensiva di tutti i periodi di formazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La copertura assicurativa è a carico del soggetto ospitante. Nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, la copertura assicurativa è a carico del soggetto in formazione, ai sensi di quanto indicato all'art. 11, comma 4.

8. Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi formativi del soggetto in formazione impegnato in attività fuori sede, la Scuola si predispone affinché sia garantita l'attività a distanza anche mediante la fruizione di idonei supporti informatici.

Art. 27 - Determinazione delle attività formative

1. Il Consiglio o il Comitato Ordinatore della Scuola determina annualmente, entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno accademico successivo, il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree e attività formative, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Il Consiglio o il Comitato Ordinatore della Scuola propone, successivamente, le relative coperture secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle

norme di legge, statutarie e regolamentari. Tali proposte, comprese quelle per gli insegnamenti vacanti, sono sottoposte all'approvazione dei Dipartimenti secondo le norme da questi previste.

Art. 28 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio si configura per tutta la durata del corso come attività formativa, non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

2. Ogni attività formativa, professionalizzante e assistenziale si svolge sotto la guida di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.l. 68 del 4 febbraio 2015 e dell'art. 3, comma 3, del D.l. 716/2016, nello svolgimento delle attività professionalizzanti al soggetto in formazione specialistica sono attribuiti livelli progressivi di responsabilità e autonomia, anche in relazione a quanto stabilito dall'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica di Regione Lombardia.

4. Le attività in autonomia, previste nel piano formativo annuale, sono contemplate nei programmi di attività della struttura nella quale viene svolta la formazione.

5. Il percorso formativo inizierà dalla semplice osservazione di atti specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia. I livelli di autonomia nell'ambito dell'attività assistenziale sono così definiti:

a) *attività di appoggio*: quando il soggetto in formazione assiste il personale strutturato nello svolgimento delle sue attività;

b) *attività di collaborazione*: quando il soggetto in formazione svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo e in presenza del personale strutturato di riferimento, che assume la funzione di tutor della specifica attività professionale formativa.

c) *attività in autonomia vincolata*: quando il soggetto in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Il tutor di attività, se non presente, deve essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio del soggetto in formazione.

Nel caso in cui viga l'istituto della reperibilità, la presenza del soggetto in formazione non esonera in ogni caso il Dirigente sanitario dall'essere raggiungibile, secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria, al fine di garantire la condivisione con il soggetto in formazione delle attività sanitarie poste in essere e di intervenire ogni qualvolta venga ritenuto opportuno o necessario per richiesta o decisione degli interessati.

6. Tali tipologie di attività devono comunque essere sempre coerenti con le capacità e il livello di formazione del soggetto in formazione e con il progetto di una sua progressione formativa graduale e controllata. Le valutazioni del tutor di percorso sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola o Coordinatore del Comitato Ordinatore cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal soggetto in formazione specialistica.

7. Il Consiglio della Scuola stabilisce quali attività potranno essere oggetto dei diversi gradi di autonomia, compatibilmente con quanto stabilito dalla convenzione Università-Regione e Università-Ospedale e dai relativi accordi con le Direzioni sanitarie delle Aziende interessate e con le Direzioni delle strutture sanitarie coinvolte.

8. La partecipazione del soggetto in formazione alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse.

Art. 29 - Libretto di formazione specialistica



1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art. 38, comma 4 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368, dal libretto-diario delle attività formative ove sono annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dal soggetto in formazione, nonché il giudizio sulle competenze, le capacità e le attitudini acquisite dal soggetto in formazione, con cadenza stabilita dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola.
2. Le attività e gli interventi sono dichiarati dal soggetto in formazione e contro-firmati/validati dal tutor di percorso con periodicità stabilita dagli organi gestionali.
3. Il Direttore o il Coordinatore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.
4. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.
5. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del soggetto in formazione. I libretti di formazione specialistica sono conservati presso la Segreteria della Scuola.

Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il soggetto in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. I criteri per la valutazione del soggetto in formazione sono stabiliti dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore e tengono conto:
 - a) del rispetto del programma formativo, puntualità e impegno;
 - b) della progressione culturale, professionale, tecnica e scientifica.
3. La prova finale annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove *in itinere*, nonché dei giudizi dei tutor di percorso.
4. Per sostenere la prova finale annuale il soggetto in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Tale prova deve essere sostenuta durante gli ultimi 30 (trenta) giorni del corrispondente anno di corso.
5. Per le Scuole che prevedano la stipula di un contratto di formazione, il mancato superamento della prova finale annuale comporta l'esclusione dalla Scuola senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso e con decadenza immediata del contratto.
6. Il soggetto in formazione, iscritto a Scuole per le quali non è stipulato un contratto di formazione, che non abbia superato la prova e acquisito i crediti previsti nell'anno di riferimento, può ripetere l'iscrizione. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta o l'iscrizione in qualità di fuori corso.
7. Appelli straordinari sono deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di formazione a seguito di sospensione.
8. Detti appelli straordinari si tengono durante gli ultimi 10 (dieci) giorni di recupero del periodo di sospensione.
9. La Commissione per la prova finale annuale è costituita dal Direttore o dal Vicedirettore o dal Coordinatore della Scuola che la presiede e da almeno due docenti dell'anno di corso.
10. La Commissione sintetizza tutte le valutazioni e i giudizi relativi al singolo soggetto in formazione in un voto finale espresso in trentesimi.



11. È consentito lo svolgimento dell'esame in modalità telematica qualora il soggetto in formazione si trovi, alla data stabilita, impegnato in attività di formazione in altra sede e risulti impossibilitato a rientrare in sede.

Art. 31 - Esame di diploma

1. Il soggetto in formazione, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma non prima della scadenza dell'ultimo anno ed entro un mese dalla conclusione del corso.

2. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che recuperano debiti formativi dovuti a sospensioni autorizzate dell'attività formativa.

3. In caso di assenza all'esame finale il soggetto in formazione si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi gli organi di gestione della Scuola, una volta valutata la documentazione esibita dall'interessato, stabiliranno una sessione straordinaria.

4. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali.

5. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Direttore. In ogni caso il candidato presenta una sinossi in italiano.

6. Possono essere relatori delle tesi di diploma di specializzazione tutti i docenti titolari di insegnamento o i tutor di percorso nominati dal Consiglio della Scuola o Comitato Ordinatore.

7. Le Commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, nominate dal Direttore di Dipartimento di afferenza della Scuola, su proposta del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore, sono composte da cinque membri, la maggioranza dei quali è costituita da docenti di ruolo. Il Presidente della commissione è il Direttore o il Vicedirettore della Scuola o il Professore con maggiore anzianità di servizio. Il voto finale è espresso in cinquantesimali e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno trenta cinquantesimali.

8. Possono altresì essere invitati dalla Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono relatori, anche esperti esterni.

Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola, nell'adottare le procedure di assicurazione della qualità di cui all'art. 1, comma 3, misura i risultati qualitativi delle attività formative e i relativi servizi anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti al fine di rilevare il parere degli specializzandi secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. La documentazione prodotta è oggetto di analisi annuale da parte di ogni Scuola di Specializzazione e del Dipartimento di competenza, nonché di relazioni trasmesse al Senato Accademico, contenenti le proposte di intervento alla luce dei possibili miglioramenti. La stessa documentazione è trasmessa annualmente al Presidio di Qualità d'Ateneo, consentendo il monitoraggio nelle attività del sistema di qualità delle Scuole di Specializzazione.

3. I risultati dell'attività di assicurazione della qualità devono essere resi annualmente pubblici.

Art. 33 - Attività compatibili

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di



guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i., può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole. Il medico in formazione specialistica può altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

2. L'attività in libera professione *intra-moenia* è svolta secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dall'accordo stipulato dall'Università con l'Azienda sanitaria o l'Ente dove il soggetto in formazione effettua la formazione e può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole. Le attività in libera professione *intra-moenia* che il soggetto in formazione specialistica può svolgere sono solo quelle relative ad attività inerenti ai titoli specialistici già posseduti.

3. Oltre alle attività indicate nei precedenti punti, il soggetto in formazione può svolgere le ulteriori attività rese compatibili, con l'iscrizione a una Scuola di Specializzazione, dalla normativa statale.

4. Il soggetto in formazione specialistica deve comunicare preventivamente al Direttore della Scuola di Specializzazione lo svolgimento di tali eventuali attività.

5. La violazione delle presenti disposizioni può essere causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.

6. Lo specializzando, nell'ambito e nei limiti di specifiche normative di settore, nel corso della formazione specialistica può essere assunto da parte di enti del servizio sanitario pubblici e privati, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e dall'articolo 7 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso, allo specializzando per il periodo di assunzione si applicano tutti gli istituti giuslavoristici richiamati dalla tipologia di assunzione prevista, non trovando invece applicazione gli eventuali omologhi di cui al presente regolamento (a titolo di esempio, la disciplina sulle assenze giustificate).

Art. 34 – Incompatibilità

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione al medico in formazione specialistica è fatto divieto di svolgere attività libero professionale o di altra tipologia, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. È inibito lo svolgimento di qualsivoglia attività di docenza universitaria.

3. È inibito al medico in formazione specialistica la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle Scuole di Specializzazione universitaria di area sanitaria (articolo 19 comma 12 legge n.448/2001).

4. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica, come disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 35 – Frequenza congiunta a corsi di dottorato o master

1. Nel caso di contemporanea iscrizione a un Corso di Dottorato di ricerca, la compatibilità deve essere attestata dal Consiglio della Scuola e dal Collegio di Dottorato sulla base dei seguenti criteri: la distanza fra le sedi, la compatibilità delle attività, l'impegno previsto dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di Dottorato.

2. Nel caso di contemporanea iscrizione a un Master, la valutazione è demandata ai rispettivi Organi collegiali, che verificano la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

3. L'iscrizione contemporanea a un Dottorato/Master non determina la riduzione delle attività di

formazione specialistica né la riduzione dell'orario a essa dedicato.

4. Durante il periodo di frequenza congiunta i medici specializzandi non percepiscono la borsa di Dottorato o altre forme di finanziamento connesse alla frequenza al Dottorato o altra tipologia di corso.

5. Il pagamento della contribuzione è dovuto per entrambi i corsi.

Art. 36 – Norme disciplinari

1. Il soggetto in formazione è tenuto a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa, ivi compresi i regolamenti emanati dalla Scuola di Specializzazione.

2. I soggetti in formazione sono tenuti in particolare a rispettare il Codice Etico, il Codice di Condotta e ogni Regolamento dell'Università degli Studi di Brescia e degli Enti ospitanti. La loro condotta dovrà essere pertanto improntata a criteri di equità, correttezza, decoro, rispetto ed è orientata all'ordinato svolgimento della civile convivenza all'interno del contesto dedicato alla formazione universitaria.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, le azioni e i comportamenti che violino quanto previsto comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente trasgressore.

Art. 37 – Rapporti con le strutture ospedaliere

1. Entro l'inizio di ciascun anno accademico, le Direzioni delle Scuole comunicano alle Direzioni Generali e Sanitarie dei vari Enti ospitanti, per gli adempimenti di competenza, la programmazione delle attività di tirocinio degli specializzandi per l'anno successivo, indicando la struttura ospedaliera, il reparto e il periodo di frequenza di ciascuno/a specializzando/a.

2. È cura della Segreteria amministrativa della Scuola di Specializzazione competente comunicare alle strutture ospedaliere interessate eventuali suspensioni della formazione specialistica per malattia o gravidanza, decadenze, rinunce, congedi che si verifichino nel corso dell'anno.

3. Le Direzioni delle Scuole si impegnano a comunicare alle Direzioni Generali Sanitarie interessate le eventuali integrazioni e modifiche della programmazione delle attività di tirocinio in corso d'anno.

Art. 38 – Disposizioni finali

1. I mandati attualmente in vigore, sono ritenuti validi ai fini della determinazione del limite di rinnovabilità cui all'art.4, comma 5, del presente regolamento.

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano per tutte le coorti attive.